

**AIUTO DI STATO N. SA36906 (2013N) “AIUTO ALLA MARINERIA PESCARESE”
APPROVATO CON DECISIONE C(2014) 1319 DEL 11/03/2014.**

DGR n° del
Determinazione DH42/ ... del



Contratto

tra

Regione Abruzzo rappresentata ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale 14/09/1999 b. 77 e s.m.i. da Antonio Di Paolo, Dirigente preposto al Servizio “Economia Ittica e Credito Agrario”, di seguito “Servizio”, della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, caccia e Pesca , Emigrazione della stessa Regione Abruzzo, con sede in Pescara Via Catullo n. 17, codice fiscale n. 80003170661

e

FI.R.A. spa, di seguito “FIRA”, con sede legale e Direzione Generale in – Pescara, partita IVA e codice Fiscale rappresentata da, Legale rappresentante.

si stabilisce e conviene quanto segue

Articolo 1: Finalità

Il presente Contratto , conforme allo schema approvato con DGR n. del, regola i rapporti scaturenti dall'aggiudicazione del Servizio di attuazione operativa dell'Aiuto di Stato n° SA36906 (2013N), approvato con Decisione comunitaria C(2014) 1319 del 11/03/2014 (di seguito “aiuto”), disposta con Determinazione DH42/ del

Articolo 2 - Elementi legittimanti l'affidamento

Tra le parti si da' rispettivamente atto che:

- 1) l'affidamento del Servizio è avvenuto ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/06;
- 2) la FIRA ha presentato al Servizio la dichiarazione del possesso dei requisiti generali di partecipazione ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;

Articolo 3 : Obblighi di FI.R.A. s.p.a.

La FIRA provvede:

- a) a comunicare al Servizio, a mezzo posta elettronica certificata (Casella PEC: servizio.pesca@pec.regione.abruzzo.it), entro cinque giorni lavorativi dalla sottoscrizione della presente Convenzione:
 - ✓ la filiale/succursale incaricata delle operazioni, che dovrà avere sede fisica ed operativa in Pescara;
 - ✓ i riferimenti del “punto di ascolto/informazione” al quale le Imprese di Pesca e i loro Consulenti potranno rivolgersi per avere informazioni relative alla presente Convenzione;
 - ✓ gli estremi del conto corrente dedicato all'Aiuto sul quale far transitare tutte le somme che saranno trasferite dalla Regione Abruzzo e dal quale saranno prelevate le somme per eseguire i pagamenti sostitutivi per conto delle Imprese ammesse ai benefici.
- b) a ricevere ogni mese le richieste di pagamento telematico dei modelli F24 da imputare al predetto conto corrente prodotte, in nome e per conto delle imprese beneficiarie , dagli intermediari definiti dal D.P.R. n. 322/98, art. 3 - comma 3- abilitati ad “Entratel”, a ciò formalmente delegati

COPIA CONFORME

dalle stesse Imprese; le richieste sono prodotte a mezzo PEC non oltre il giorno 10 di ciascun mese, e sono corredate delle scansioni ovvero dei files criptati dei modelli F24 cui si riferiscono;

- c) a verificare, prima di eseguire il pagamento degli F24, che:
- l'Impresa sia inclusa nell'elenco dei soggetti beneficiari fornito dalla Regione Abruzzo per il tramite del Servizio competente;
 - i codici tributo riportati nel Mod. F24 trasmesso dall'Intermediario corrispondano ai codici specificati nell'allegato);
 - i periodi di imposta indicati negli F24 siano:
 - successivi al mese di aprile 2013 per IVA e IRAP;
 - successivi alla data comunicata preventivamente dal Servizio per INPS, INAIL ex IPSEMA ;
 - diversi dai periodi di “fermo pesca” obbligatorio disposti a livello Nazionale e preventivamente comunicati dal Servizio competente;
 - i pagamenti cumulativamente eseguiti per ciascuna Impresa di Pesca non eccedano l'importo massimo dell'aiuto ad essa spettante, come formalmente stabilito e comunicato dal Servizio competente;
 - il Servizio competente non abbia comunicato la sospensione ovvero la revoca dei benefici spettanti all'Impresa;
- d) ad eseguire, entro la scadenza mensile stabilita per legge, i pagamenti dei modelli F24 risultati regolari all'esito delle verifiche di cui al punto c), previo inserimento dei relativi dati, addebitandoli sul conto di cui al punto a); nel caso in cui il predetto riscontro riveli, invece, anche un solo profilo di difformità, a non eseguire alcun versamento e ad informare il Servizio regionale competente, che autorizza la eventuale ripresa della corresponsione dell'Aiuto, ovvero comunica la revoca di esso;
- e) a comunicare tempestivamente ai beneficiari l'eventuale diniego del pagamento, onde rendere possibile ad essi la tempestiva oblazione a proprio carico;
- f) a quantificare, in relazione a ciascun F24 pagato, l'ammontare della ritenuta in acconto Irpef del 4% e ad eseguirne il versamento nei termini di legge, scomputandolo dal contributo assegnato a ciascun beneficiario;
- g) ad effettuare nei termini previsti da leggi o da altre disposizioni normative, le prescritte comunicazioni all'Agenzia delle Entrate ed alle Imprese beneficiarie dell'ammontare delle ritenute operate e versate nell'anno precedente;
- h) a trasmettere, a mezzo PEC, al Servizio regionale competente relazioni trimestrali sui pagamenti individualmente e cumulativamente eseguiti;
- i) a redigere, a conclusione dell'intervento, il conto finale, ed a restituire alla Regione Abruzzo le eventuali economie, con le modalità all'uopo comunicate dal Servizio regionale competente.

articolo 4: durata

Le prestazioni di cui all'articolo 3 , lettere da a) a h), dovranno essere svolte fino al 11 marzo 2017. Le operazioni di cui alla lettera i) dello stesso articolo dovranno compiersi nei tre mesi successivi alla predetta scadenza.

COPIA CONFORME



Articolo 5 : Obblighi della Regione Abruzzo

La Regione Abruzzo, attraverso il Servizio, provvede a:

- a) trasmettere alla FIRA, entro 5 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, l'elenco delle Imprese di Pesca beneficiarie dell'aiuto con l'indicazione, per ciascuna, del massimale di cui possono godere nell'arco della durata della Convenzione, ai fini del versamento dei tributi e contributi codificati nell'articolo 3;
- b) disporre il versamento, sul conto corrente dedicato all'intervento di cui all'articolo 3 lettera a), delle seguenti somme con la tempistica appresso specificata:
 - primo trasferimento pari ad euro **700.000,00** all'atto della sottoscrizione del contratto;
 - successivi trasferimenti trimestrali di importo variabile, in relazione alla constatazione dell'andamento nel tempo del fabbisogno effettivo.
- c) comunicare eventuali successive sospensioni e/o revoche dei benefici disposte nei confronti di taluna delle Imprese di Pesca già indicate come beneficiarie;
- d) comunicare, a conclusione dell'intervento, le modalità di riaccredito alla Regione delle eventuali economie.

Articolo 6: corrispettivo delle prestazioni rese dalla FIRA

Per l'espletamento del servizio alla FIRA compete il corrispettivo di euro 39.115,00, oltre IVA, che saranno erogati con le seguenti modalità: pagamenti intermedi al raggiungimento del 30 e 60 % del servizio, saldo a conclusione delle attività. L'importo del Servizio è da intendere a corpo, l'avanzamento sarà calcolato in proporzione alla effettiva durata della prestazione, calcolata in mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione; qualora le somme stanziati per i pagamenti sostitutivi di cui all'articolo 3 lettera d) dovessero esaurirsi prima del 11.03.2017, alla FIRA sarà riconosciuto un corrispettivo proporzionale all'avanzamento realizzato.

Articolo 7: Obblighi delle imprese beneficiarie

Alle Imprese beneficiarie competono i seguenti obblighi:

- 1) comunicare alla FIRA spa il nominativo dell'intermediario individuato ai sensi del D.P.R. n. 322/98, art. 3, comma 3, abilitato ad Entratel, formalmente delegato ad eseguire le operazioni riportate al successivo punto 2);
- 2) inviare alla FIRA spa, a mezzo PEC all'indirizzo, per il tramite degli intermediari di cui al punto 1), le richieste di pagamento telematico dei modelli F24, corredate delle scansioni ovvero dei files criptati dei modelli cui si riferiscono;
- 3) effettuare le operazioni di cui al punto 2) entro e non oltre il giorno 10 di ciascun mese (se festivo, il giorno lavorativo successivo).

Articolo 8: disposizioni generali

Eventuali sanzioni applicate all'Impresa per inesattezze nella compilazione dei modelli, ovvero errori commessi nel merito dei calcoli dei relativi tributi e contributi, sono di esclusiva responsabilità dell'Impresa.

Articolo 9: oneri per la sicurezza

Le parti danno atto che, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, non va redatto alcun documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI); pertanto, con riferimento al disposto dell'articolo 279 comma 1 lettere b) e c) del DPR 207/2010, non vi sono oneri per la sicurezza da considerare.

COPIA CONFORME



Articolo 10: risoluzione anticipata

Sono causa di risoluzione anticipata del Contratto :

- 1) il sub-appalto;
- 2) il fallimento;
- 3) il mancato rispetto di taluno degli obblighi convenuti.

Articolo 11: arbitrato

Le parti concordano di consentire il ricorso all'arbitrato. Il collegio arbitrale sarà composto da tre membri, dei quali uno nominato dalla Direzione regionale Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale , Caccia e Pesca, Emigrazione, un secondo nominato dalla Banca, ed un terzo, con funzioni di presidente, nominato d'intesa tra i due membri come sopra indicati o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Pescara. Per eventuali controversie inerenti alla presente convenzione, resta intesa tra le parti la competenza del Foro di Pescara, con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Articolo 12: rinvio

A tutti gli effetti per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, nonché ai principi di diritto amministrativo e contabile disciplinanti la materia.

Articolo 13: registrazione

Il presente atto, redatto in triplice copia, è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Per la Regione Abruzzo – Servizio Economia
Ittica e Credito Agrario.** **Per la FL.R.A. s.p.a.**

None e
Cognome:

None e
Cognome:

Luogo e data
di nascita:

Luogo e data di
nascita:

Titolo:

Titolo:

Firma:

Firma:

Luogo:

Luogo:

Data :

Data:

COPIA CONFORME

